



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 16/22

Dec. n. 2/23

Il giorno 11 gennaio 2023 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul deferimento di:

**1) COSENTINO Eugenio**, nato omissis e residente omissis, tesserato 2022 con il M.C. "SAN ROCCO ASD" con tessera n. 22056848;

**2) BELLI Giovanni Angelo**, nato omissis e residente omissis, tesserato 2022 con il M.C. "BUSTESE" con tessera n. 22052720; iscritto nell'elenco degli Esaminatori Nazionali del Registro Storico Nazionale FMI (di seguito RSN);

**Con la recidiva ex art. 49 comma 2 lettera b) R.d.G., essendo stato già sanzionato dal Tribunale federale con decisione n.12/22 del 25.10.2022;**

**incolpati di:**

«concorso in violazione dell'art. 10.3 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva) e ciò in quanto, a partire dal 27.02.2022:

- il **1° (COSENTINO Eugenio)** presentava a proprio nome una richiesta d'iscrizione al Registro Storico Nazionale (preliminare numero 258057) relativa al proprio motociclo marca Piaggio, modello Vespa PX 125 E, avente numero di telaio VNX2T 39497 e numero di targa TS 55291, producendo, in tempi successivi a più riprese e per ben tre volte - a causa delle ripetute sospensioni della propria richiesta da parte della Commissione "Procedura B" - delle fotografie del numero del telaio alterate,
- più volte trasmesse dal **2° (BELLI Giovanni Angelo)** esaminatore nazionale titolare della richiesta del COSENTINO, alla predetta Commissione malgrado la stessa avesse esplicitamente comunicato la non iscrivibilità del mezzo.

Entrambi ciò facevano al fine di trarre ripetutamente in inganno la predetta Commissione ed ottenere l'iscrizione al Registro Storico per il motociclo suindicato.

Inoltre, il **1° (COSENTINO Eugenio)** alla comunicazione della terza sospensione del proprio preliminare, in data 31.07.2022 inviava mail a svariati uffici federali (Presidenza, Segreteria ed altri) protestando per la mancata iscrizione del veicolo in suo possesso, affermando che *"tutto è originale, non c'è nulla di contraffatto"*, non chiarendo però i motivi per i quali la nuova foto del numero di telaio da lui prodotta risultasse profondamente differente da

quella allegata alla richiesta, tant'è che in data 2.09.2022 l'esaminatore Paolo BRUNET si recava dal COSENTINO e provvedeva ad effettuare personalmente la fotografia del numero di telaio del veicolo oggetto della richiesta d'iscrizione, dalla quale si evidenzia come tale numero sia differente da quello ritratto nella fotografia fornita dal COSENTINO a seguito della sospensione della richiesta».

### **Svolgimento del processo**

Con provvedimento del 21 novembre 2022, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di COSENTINO Eugenio e di BELLI Giovanni Angelo al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 24.11.2022, a mezzo del quale veniva disposta la citazione dei predetti all'udienza dell'11 gennaio 2023, con notifica ai deferiti regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza dell'11 gennaio 2023, risultava presente soltanto il deferito COSENTINO Eugenio, assente il BELLI Giovanni Angelo; il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento.

In sede di discussione Il sig. COSENTINO si riportava alla propria memoria difensiva e depositava delle foto riproducenti il numero di telaio, nonché una copia conforme del certificato di iscrizione del motoveicolo. Precisava che il cambio dei colori di alcune foto era dovuto unicamente all'applicativo MS PAINT di Windows, ma non erano frutto di artificio. Precisava, infine, di avere autonomamente ripassato con un punzone alcuni numeri perché si vedevano poco e di non essere stato accorto nel farlo, probabilmente a causa di un dolore al gomito. Di tale condotta si scusava e chiedeva di andare assolto.

Il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi ai sensi degli artt. 103.5 e 21 lett. u) del RdG la sanzione dell'inibizione a far



parte della FMI per anni 1 (uno) per COSENTINO Eugenio, e per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) BELLI Giovanni Angelo.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

### **Motivazione**

La responsabilità dei deferiti appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede di udienza dibattimentale nei termini che seguono.

Il deferimento promana da una segnalazione del Registro Storico FMI nella quale veniva denunciata la condotta del Sig. COSENTINO volta ad ingannare gli esaminatori del Registro Storico, ed in generale la FMI, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Storico del proprio motociclo marca Piaggio, modello Vespa PX 125 E, targato TS 55291.

Nella fattispecie, il 27/02/2022 il signor Cosentino presentava la richiesta d'iscrizione al Registro Storico per il motociclo marca Piaggio, modello Vespa PX 125 E, avente numero di telaio VNX2T 39497 e numero di targa TS 55291, selezionando quale destinatario l'Esaminatore Belli Giovanni.

L'11/04/2022, dopo la positiva valutazione preliminare dell'Esaminatore Belli, la Commissione B sospendeva la richiesta per la non conformità dei caratteri alfanumerici del numero di telaio a quelli presenti sulla scheda di omologazione.

Lo stesso Belli inviava al riesame della Commissione una nuova fotografia del numero di telaio ricevuta dal signor Cosentino Eugenio, che però risultava sfocata. Ciò comportava la nuova sospensione della richiesta.

L'Esaminatore Belli, pertanto, inviava una nuova fotografia ravvicinata del numero di telaio, a seguito della quale la richiesta veniva per la terza volta sospesa in quanto i numeri erano sì perfetti, ma difforni da quelli riprodotti nel numero di omologazione.

Nella successiva inerzia del Belli, in data 31/07/2022, il signor Cosentino inviava un'e-mail alla Presidenza, alla Segreteria e ad altri indirizzi federali, nella quale lamentava la mancata iscrizione del veicolo protestando l'originalità dello stesso.

Seguiva la risposta del Responsabile Tecnico del Registro Storico, che chiedeva di far visionare il numero di telaio direttamente all'Esaminatore Paolo Brunet, cosa che accadeva in data 02/09/2022.

Tale fotografia evidenziava le differenze dalle immagini fornite dal Signor Cosentino, e valutate dall'Esaminatore titolare della richiesta Signor Belli, facendole apparire come il frutto di una manipolazione digitale o comunque di ritocco fotografico.

Il Signor Cosentino si professava innocente, dichiarando di aver solo carteggiato, in assoluta buona fede, la zona riguardante la numerazione di telaio per rendere meglio visibili i numeri.

Ciò induceva il Responsabile Tecnico a replicare che alcune immagini estrapolate dalla memoria difensiva addirittura rafforzavano l'impianto accusatorio, poiché la condotta costituente l'illecito era l'alterazione della foto del numero di telaio, a seguito della sospensione della pratica, al fine di trarre in inganno la Commissione.

Confermava, quindi, che i caratteri alfanumerici del numero di telaio ritratti nella fotografia inviata dopo la sospensione della richiesta fossero differenti sia da quelli ritratti nella fotografia allegata alla richiesta originaria che da quelli ritratti nella fotografia effettuata dall'Esaminatore Brunet.

L'illiceità della condotta dei deferiti come descritta nel capo di incolpazione non è in discussione, ed è assodato che le immagini siano state artatamente manipolate, come emerge *ictu oculi* dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento.

È inoltre del tutto inspiegabile che l'Esaminatore Belli dapprima non sia entrato nel merito della difformità, valutando positivamente la richiesta, e poi

l'abbia inviata al successivo grado di giudizio, non modificando la propria valutazione neanche dopo aver ricevuto una fotografia integrativa del numero di telaio con caratteri alfanumerici del tutto diversi.

Tali considerazioni dimostrano la condotta dei deferiti, che integra gli estremi dell'illecito disciplinare contestato in rubrica ed, alla stregua delle osservazioni che precedono, appaiono congrue le richieste del Procuratore Federale. In parziale conformità alle stesse, peraltro, devono essere riconosciute al COSENTINO le attenuanti generiche ex art. 45.2, per aver ammesso pacificamente il fatto e mostrato pentimento per averlo commesso, e deve essere applicata la sanzione dell'inibizione a far parte della FMI per mesi 8 (otto) proporzionata in correlazione alla condotta illecita come sopra accertata.

La responsabilità del deferito BELLI Giovanni Angelo appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede dibattimentale, e valutata la recidiva specifica (cfr. proc. n. 12/22 - decisione n.12/22), nella quale era stata stigmatizzata la disattenzione con diffida a far uso di una maggiore soglia di attenzione e accuratezza confacente al proprio ruolo per non ricadere in inganno in conseguenza di controlli superficiali, in accoglimento delle richieste del Procuratore Federale, andrà applicata al deferito la sanzione dell'inibizione a far parte della FMI per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei).

### **PQM**

Il Tribunale Federale, visti gli artt. 10.3, 21 lett. u), 45.2, 49.2 lett. b), 93 e 103.5 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

**1) COSENTINO Eugenio**, nato omissis e residente omissis, tesserato 2022 con il M.C. "SAN ROCCO ASD" con tessera n. 22056848;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 21 lett. u) RdG la sanzione dell'inibizione a far parte della FMI per mesi 8 (otto). Fine sanzione 11 settembre 2023.**



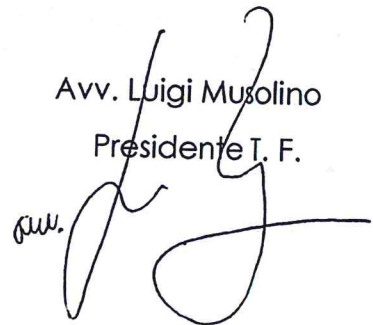
**2) BELLI Giovanni Angelo**, nato omissis e residente omissis, tesserato 2022 con il M.C. "BUSTESE" con tessera n. 22052720; iscritto nell'elenco degli Esaminatori Nazionali del Registro Storico Nazionale FMI;  
**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 21 lett. u) RdG la sanzione dell'inibizione a far parte della FMI per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei). Fine sanzione 11 luglio 2024.**

Depositata il 21 gennaio 2023

Avv. Paolo De Matteis  
Giudice Estensore



Avv. Luigi Musolino  
Presidente I. F.



Il presente provvedimento sia comunicato a:

Cosentino Eugenio;

Belli Giovanni Angelo;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Registro Storico Nazionale;

Motoclub di appartenenza dei medesimi;

Co. re. Lombardia;

Ufficio Stampa F.M.I.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**